

MUNICIPIO DI MUZZANO

telefono +41 (0) 91 966 43 42
 fax +41 (0) 91 968 10 27
 e-mail cancelleria@muzzano.ch
 Web Site www.muzzano.ch

Capo dicastero Fabio Borsari
 Ris. Municipale 1283-06.05.2013

Municipio
 6933 Muzzano

Funzionario Daniele Mazzali
 e-mail Segretario@muzzano.ch
 Data 09.05.2013

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 16/2013

approvato con risoluzione municipale no. 1283 del 06.05.2013 concernente

l'adozione del Regolamento comunale relativo alla videosorveglianza nel territorio giurisdizionale di Muzzano.

Egregio Signor Presidente,
 Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

a seguito della mozione della Signora Marina Tomasini "introduzione di un sistema di videosorveglianza sul territorio di Muzzano" presentata in occasione della seduta del Consiglio Comunale del 23.10.2011 e tenuto conto che il tema è condiviso dal Municipio, mediante il presente messaggio vi sottoponiamo per esame e adozione l'annesso Regolamento comunale sulla videosorveglianza.

Dal profilo formale la mozione è fatta propria ai sensi dell'art. 67 cpv. 2 lett. b) della LOC.

L'adozione di un Regolamento specifico sulla videosorveglianza è una procedura formale indispensabile per poter successivamente ed eventualmente implementare questo strumento, utile per prevenire sul nascere fatti illegali e nel contempo garantire sicurezza e il rispetto dell'ordine pubblico.

Forma della base legale prescelta.

La legislazione cantonale sulla protezione dei dati personali (LPDP e RLPDP) non prevede norme specifiche relative alla videosorveglianza negli spazi pubblici. Si pone di conseguenza il delicato quesito dell'esigenza di determinare una base legale sufficiente per regolamentare l'installazione di videocamere su suolo pubblico.

A tale riguardo, le verifiche di conformità del diritto pubblico applicabile nella fattispecie hanno in questi anni stabilito che i Comuni ticinesi godono di ampia autonomia al riguardo, questo alla condizione che l'ordinamento sia contenuto in un Regolamento comunale (base legale), dunque soggetto all'adozione del Consiglio Comunale e che siano nel contempo soddisfatti i requisiti della Legge sulla protezione dei dati (LPDP) e il suo Regolamento di applicazione.

La visualizzazione sotto forma d'immagine e suoni relativi a persone fisiche che consente di identificare (poco importa se direttamente o indirettamente) costituisce a tutti gli effetti una raccolta di dati e di conseguenza una loro elaborazione va considerata ai sensi della legge sulla protezione dei dati personali (LPDP).

Come predetto - nell'ambito della videosorveglianza - per tutelare la personalità nasce l'esigenza di disporre di una base legale che regoli la raccolta ed elaborazione di immagini e suoni. I dati personali possono essere elaborati soltanto qualora esista una base legale, o se l'elaborazione serve all'adempimento di un compito legale (principio della legalità – art. 6 cpv. 1 LPDP). L'acquisizione e la conservazione di materiale d'identificazione può infatti configurare un'ingerenza nella sfera privata dell'individuo.

Allo scopo di garantire una tutela al cittadino in materia di protezione dei dati, abbiamo quindi optato per un testo che ha valenza di legge in senso formale, emanato come predetto dall'organo legislativo, che disciplini la materia nei suoi elementi essenziali: il Municipio dovrà successivamente regolamentare l'applicazione emanando una specifica Ordinanza.

Principali caratteristiche del Regolamento.

Con il regolamento in esame si desidera disciplinare l'installazione di videocamere sul territorio giurisdizionale di Muzzano, regolando necessariamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati con degli scopi ben precisi.

La posa e l'uso delle videocamere avverrà nel rispetto dei principi di proporzionalità e finalità (art. 3). Tali massime scaturiscono dagli art. 6 e segg. LPDP e art. 4 e segg. RLPD.

I luoghi d'installazione non sono ancora stati scelti, questi verranno valutati dopo l'adozione e l'approvazione del Regolamento e dopo averne verificato anche i costi che, se del caso, saranno oggetto di specifica richiesta di credito all'indirizzo del Consiglio comunale.

Di principio saranno comunque installate unicamente in luoghi dove è realmente necessario. Va infatti evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a reali e concreti pericoli e nelle quali non vi è un'effettiva esigenza di simili provvedimenti. Infatti per installare un impianto di videosorveglianza bisogna preliminarmente assicurare un'analisi preventiva dei rischi e delle misure possibili e soprattutto considerare che lo strumento della videosorveglianza va applicato esclusivamente se altri mezzi di dissuasione risultano inadeguati o troppo costosi.

Non bisogna inoltre dimenticare che l'interesse pubblico di una videosorveglianza a tutela dei beni pubblici (in particolare per il mantenimento dell'ordine, della tranquillità e della sicurezza), va sempre raffrontato all'interesse del privato cittadino di potersi liberamente muovere o di partecipare alla vita sociale in un luogo pubblico senza temere di essere osservato o registrato in modo deliberato.

Si dovranno adottare misure di accorgimento di ordine pratico attinenti all'esercizio della videosorveglianza, in particolare alla necessità di informare mediante avvisi ben leggibili le persone che entrano nel campo controllato dalle telecamere

Di principio le riprese effettuate dalla videosorveglianza devono essere cancellate al più tardi dopo 72 ore. Le uniche eccezioni sono se le registrazioni si riferiscono a un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo o al diritto penale.

Di principio i dati personali registrati non possono essere comunicati a terze persone. Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nel quale è parte o è coinvolto il Comune è invece possibile trasmettere dei dati personali registrati, ma solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessario allo svolgimento del procedimento (art. 7).

La protezione dei dati è assicurata dal Municipio (art. 8).

Procedura di approvazione

L'adozione del regolamento deve raccogliere almeno il voto affermativo della maggioranza dei votanti e di almeno un terzo dei membri del Consiglio comunale (art. 61 cpv. 1 LOC).

L'approvazione del Regolamento deve avvenire sul complesso ritenuto che il voto sui singoli articoli avviene esclusivamente se vi sono proposte di modifica rispetto alla proposta del Municipio (art. 186 cpv. 2 LOC): fatta salva quest'ultima situazione non occorre di conseguenza votare ogni singolo articolo.

Il regolamento sarà successivamente pubblicato. La decisione di adozione è pure soggetta a referendum (art. 75 cpv. 1 LOC).

Per le ragioni fin qui indicate e restando volentieri a vostra disposizione qualora vi occorressero ulteriori informazioni, vi invitiamo a voler

d e c i d e r e:

- 1) **è adottato il Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Muzzano come al testo annesso che è parte integrante del presente messaggio;**
- 2) **il medesimo entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato in ossequio all'art. 188 LOC.**

Con i migliori ossequi.





Il Sindaco: Daniele Brugnoli Il Segretario: Daniele Mazzali

Allegato:

- Regolamento comunale concernente la videosorveglianza sul territorio giurisdizionale di Muzzano.

Commissione d'esame (art 10 RALOC, 34 RECom)

- Legislazione



**REGOLAMENTO COMUNALE
CHE DISCIPLINA LA VIDEOSORVEGLIANZA
SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE
DI MUZZANO**

REGOLAMENTO COMUNALE CHE DISCIPLINA LA VIDEOSORVEGLIANZA SUL TERRITORIO GIURISDIZIONALE DI MUZZANO

Art. 1 - Basi Legali

Le basi legali del presente regolamento sono la Legge Organica Comunale, il Regolamento comunale e la Legge cantonale sulla protezione dei dati personali.

Art. 2 – Oggetto e scopo

1 Il presente regolamento disciplina l'installazione di videocamere sul territorio del Comune di Muzzano, rispettivamente il trattamento e la conservazione dei dati personali registrati, allo scopo di monitorare il traffico, nonché per proteggere la collettività, le infrastrutture pubbliche e il loro esercizio dalle azioni manifestamente illegali.

2 Il Municipio emana una specifica ordinanza d'esecuzione in materia.

Art. 3 – Utilizzazione principi

Il Municipio decide la posa e l'uso di videocamere per il controllo del territorio, rispettivamente del traffico, nel rispetto dei principi di proporzionalità e di finalità.

Art. 4 – Responsabilità

Il Municipio vigila sull'applicazione e il rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati. A questo scopo esso può definire un servizio o singole persone responsabili.

Art. 5 - Informazione al pubblico

Le aree soggette a videosorveglianza devono essere adeguatamente segnalate.

Art. 6 - Registrazione

1 Le riprese effettuate dalla videosorveglianza possono essere registrate e conservate per il tempo strettamente necessario, in particolare per rilevare eventuali violazioni di legge. Salvo nei casi indicati nel seguente capoverso, le registrazioni sono cancellate entro 72 ore dalla visione delle immagini oppure entro 7 giorni dalla loro registrazione, anche se non sono state visionate.

2 Se le registrazioni si riferiscono ad un fatto inerente al diritto civile, al diritto amministrativo, al diritto penale possono essere conservate fino alla loro comunicazione alle autorità competenti indicate nell'art. 7.

Art. 7 – Trasmissione dei dati a terzi

1 Di principio i dati personali registrati non sono comunicati a terze persone.

2 Nel caso di procedimenti civili o amministrativi, nel quale è parte o viene coinvolto il Comune di Muzzano è possibile la trasmissione dei dati personali registrati solo su richiesta delle relative autorità e solo nella misura in cui è necessario allo svolgimento del procedimento.

Per il perseguimento di reati penali è possibile la trasmissione dei dati registrati su indicazione o richiesta delle autorità competenti.

3 I dati personali di terzi non interessati dal procedimento sono resi anonimi.

Art. 8 – Protezione dei dati

1 il Municipio e per essa il servizio o le persone designate, prende tutte le misure necessarie ad evitare l'uso abusivo, la distruzione, la perdita accidentale o dolosa dei dati personali e per il trattamento non consentito o non conforme alla finalità delle registrazioni.

2 Per quanto non esplicitamente previsto dal presente Regolamento, fanno stato le norme della Legge cantonale sulla protezione dei dati personali del 9 marzo 1987.

Art. 9 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio di Stato.

PER IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente:

Il Segretario

--

Approvato dal Consiglio comunale il

Approvato dalla Sezione Enti Locali il